

## Manovra: massima attenzione alle piccole imprese

Due indicatori evidenziano il ristagno della crescita e il calo della fiducia delle imprese, da cui potrebbe discendere il rallentamento della crescita degli investimenti privati, amplificando i rischi derivanti da un rialzo del costo del credito. In questa prospettiva la manovra di bilancio - come evidenziato da Confartigianato - dovrebbe rafforzare gli investimenti, evitando uno sbilanciamento sugli interventi di spesa corrente, per lo più di natura assistenziale. La stima preliminare del PIL indica una crescita zero nel terzo trimestre del 2018, dopo 14 trimestri consecutivi in cui il Prodotto interno lordo si è mantenuto in territorio positivo. Nell'Eurozona la crescita rallenta, ma rimane in territorio positivo (0,3%). Rispetto alla media europea l'economia italiana rimane in pesante ritardo nel recupero di due pesanti fasi recessive e dal 2008 (primo trimestre 2008, massimo pre crisi) il PIL in Italia ha cumulato un calo del 4,9% mentre in Eurozona è salito del 7,1%. Il secondo segnale riguarda il clima di fiducia delle imprese, con il relativo indice che a ottobre 2018 subisce un'ulteriore flessione, la terza consecutiva. Il clima di fiducia registra, pur con intensità diverse, una dinamica negativa nel settore manifatturiero, nei servizi e nel commercio mentre sono in controtendenza le costruzioni. Nel settore manifatturiero, in particolare, peggiorano i giudizi sugli ordini e

le attese sulla produzione: sul comparto gravano i rischi di un rallentamento del commercio internazionale, confermato da un forte calo a settembre 2018 del made in Italy nei Paesi extra UE e che riduce a +1,4% la crescita nei primi nove mesi del 2018. La manovra 2019 ha un tono espansivo e in particolare dovrebbe generare marcati effetti positivi sugli investimenti, sia mediante incentivi - tra i quali l'iper ammortamento e le detrazioni per ristrutturazioni ed ecobonus - sia mediante la spesa pubblica per investimenti. Il quadro macroeconomico programmatico indica una maggiore crescita degli investimenti di 1,5 punti nel 2019 (+3,7% con la manovra rispetto a +2,2% a legislazione attuale), di 1,7 punti nel 2020 (+3,2% con la manovra rispetto a +1,5% tendenziale) e di 1,2 punti nel 2021 (+2,8% con la manovra rispetto a +1,6% tendenziale). Tale dinamica è supportata da maggiori investimenti pubblici pari a 0,2 punti di PIL nel 2019 e a 0,3 punti nel 2020 e 2021. La riduzione delle aspettative di domanda e il calo della fiducia, associati all'aumento del costo del credito, determinano un rallentamento della crescita degli investimenti privati che dovrebbe essere auspicabilmente bilanciato nella manovra di bilancio da maggiori investimenti pubblici e dal rafforzamento degli incentivi agli investimenti privati.

### Orari di apertura delle sedi di Confartigianato Forlì

<b>Lunedì</b>	mattina pomeriggio su appuntamento	dalle 8.30 alle 13	alle 13
<b>Martedì</b>	mattina pomeriggio	dalle 8.30 dalle 15	alle 13 alle 16.30
<b>Mercoledì</b>	mattina	dalle 8.30	alle 13
<b>Giovedì</b>	mattina pomeriggio	dalle 8.30 dalle 15	alle 13 alle 16.30
<b>Venerdì</b>	mattina	dalle 8.30	alle 13
<b>Sabato</b>	mattina	dalle 8.30	alle 12.30

Per appuntamenti è possibile contattare il centralino dell'associazione al numero 0543 452811

### ●●● IN QUESTO NUMERO:

<b>Consulenza Fiscale:</b> <i>Decreto fiscale, la sintesi delle novità</i>	da pag. 2
<b>Consulenza del Lavoro:</b> <i>Decreto Dignità terminato il periodo transitorio</i>	da pag. 7
<b>Credito:</b> <i>Contributi per l'acquisto di veicoli non inquinanti</i>	da pag. 8

## DECRETO FISCALE

Il D.L. 119/2018 (c.d. “Decreto fiscale”) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è in vigore dal 24 ottobre. Di seguito si evidenziano alcune novità:

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI PVC	
LA SINTESI DELLE NOVITÀ	LE DATE RILEVANTI
<p>È concessa al contribuente la possibilità di <b>definire</b> il contenuto <b>integrale</b> dei <b>PVC</b>, <b>pagando</b> soltanto gli <b>importi dovuti a titolo di imposta</b>.</p> <p>Sono dovuti gli <b>interessi di mora</b> soltanto per i debiti relativi alle risorse proprie dell’Ue, mentre le <b>sanzioni</b> non sono mai dovute.</p> <p>Possono essere in tal modo regolarizzate le violazioni contestate in materia di <b>imposte sui redditi, addizionali, contributi previdenziali, ritenute, imposte sostitutive, Irap, Iva, Ivie e Ivafe</b>.</p> <p>Ai fini della regolarizzazione non possono essere utilizzate le <b>perdite</b> di precedenti esercizi.</p> <p>La definizione si perfeziona con la <b>presentazione della dichiarazione</b> e il <b>versamento</b> in un'unica soluzione o della prima rata: il mancato perfezionamento comporta la notifica, da parte degli Uffici, degli atti relativi alle violazioni contestate.</p>	<p>Possono essere oggetto di definizione i <b>PVC consegnati entro il 24.10.2018</b> per i quali, alla stessa data, <b>non sia stato ancora notificato un avviso di accertamento</b> o ricevuto un invito al contraddittorio.</p> <p>La <b>dichiarazione</b> per regolarizzare le violazioni deve essere presentata entro il <b>31.05.2019</b> (le modalità saranno stabilite con provvedimento AdE).</p> <p>Le <b>maggiori imposte</b> autoliquidate, senza alcuna sanzione, devono essere versate entro il <b>31.05.2019</b> (è ammesso il pagamento rateale, sebbene sia esclusa la compensazione).</p> <p>Con riferimento ai periodi d’imposta sino al <b>31.12.2015</b>, oggetto di PVC “definibili”, i termini di accertamento sono <b>prorogati di 2 anni</b>.</p>

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO	
LA SINTESI DELLE NOVITÀ	LE DATE RILEVANTI
<p>Gli <b>avvisi di accertamento</b>, gli <b>avvisi di rettifica</b> e di <b>liquidazione</b>, gli <b>atti di recupero</b> possono essere definiti con il pagamento degli importi dovuti a titolo di <b>imposta</b>, senza alcun pagamento di sanzioni, interessi e accessori.</p> <p>Possono essere altresì oggetto di definizione agevolata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le somme contenute negli <b>inviti al contraddittorio notificati</b> entro il <b>24.10.2018</b>,</li> <li>- gli <b>accertamenti con adesione sottoscritti</b> entro il <b>24.10.2018</b>.</li> </ul> <p>La definizione si perfeziona con il <b>versamento</b> in un'unica soluzione o della prima rata: il <b>mancato perfezionamento</b> comporta la <b>prosecuzione</b>, da parte degli Uffici, delle ordinarie attività relative a ciascuno dei richiamati provvedimenti.</p>	<p>Sono definibili gli <b>atti notificati entro il 24.10.2018</b>.</p> <p>Alla stessa data gli atti devono essere <b>non impugnati</b>, sebbene ancora <b>impugnabili</b>.</p> <p>Il <b>pagamento</b> deve avvenire <b>entro 30 giorni</b> dalla data di entrata in vigore del decreto (<b>23.11.2018</b>), oppure, se <b>più ampio</b>, entro il <b>termine ordinariamente</b> previsto per la proposizione del ricorso che residua dopo l’entrata in vigore del decreto.</p> <p>È ammesso il <b>pagamento rateale</b> (massimo <b>20 rate trimestrali</b>), sebbene sia esclusa la compensazione.</p>

ROTTAMAZIONE-TER	
LA SINTESI DELLE NOVITÀ	LE DATE RILEVANTI
<p>I <b>debiti affidati agli agenti della riscossione</b> possono essere <b>estinti</b> con il solo pagamento degli importi dovuti a titolo di <b>capitale, interessi, aggi e rimborsi delle spese esecutive</b>.</p> <p>L'integrale pagamento entro il <b>7 dicembre</b> delle somme dovute a seguito della rottamazione-bis comporta il <b>differimento automatico</b> del versamento delle somme restanti, che è previsto in <b>10 rate semestrali</b>: a tal fine l'agente della riscossione invia <b>apposita comunicazione</b>, tenendo anche conto delle <b>mini-cartelle stralciate</b> e allegando i <b>bollettini di pagamento</b>.</p>	<p>Possono essere <b>oggetto di rottamazione</b> i carichi affidati all'agente della riscossione dal <b>01.01.2000 al 31.12.2017</b>.</p> <p>Le <b>domande</b> devono essere presentate dai contribuenti entro il <b>30.04.2019</b>.</p> <p>Entro il <b>30.06.2019</b> l'<b>agente della riscossione</b> comunica l'ammontare delle <b>somme dovute</b> e le <b>scadenze</b> delle rate richieste.</p> <p>Gli importi devono essere versati entro il <b>31.07.2019</b> o in <b>10 rate semestrali</b>, scadenti il <b>31.07</b> e il <b>30.11</b> di ogni anno, a decorrere dal 2019.</p> <p>In caso di <b>pagamento rateale</b> sono dovuti gli <b>interessi al tasso del 2%</b>.</p>

STRALCIO DELLE MINI-CARTELLE	
LA SINTESI DELLE NOVITÀ	LE DATE RILEVANTI
<p>I <b>debiti</b> di importo fino a <b>1.000 euro</b> sono <b>automaticamente annullati</b>.</p> <p>Le <b>somme versate in passato</b> restano <b>definitivamente acquisite</b>; quelle versate, invece, dal <b>24.10.2018</b> sono imputate alle rate da corrispondersi per <b>altri debiti</b> inclusi nella definizione agevolata.</p>	<p>Lo <b>stralcio</b> è previsto per i carichi <b>affidati all'agente della riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2010</b></p>

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA SPECIALE	
LA SINTESI DELLE NOVITÀ	LE DATE RILEVANTI
<p>I contribuenti possono <b>correggere errori o omissioni</b> ed <b>integrare</b> le dichiarazioni presentate negli anni precedenti <b>pagando</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un'<b>imposta sostitutiva del 20%</b> ai fini delle <b>imposte sui redditi</b> e relative <b>addizionali</b>, delle <b>imposte sostitutive</b> delle imposte sui redditi, dei <b>contributi previdenziali</b> e dell'<b>Irap</b>;</li> <li>- un'<b>imposta sostitutiva</b> determinando applicando sulle maggiori <b>ritenute</b> un'<b>aliquota del 20%</b>;</li> <li>- l'<b>aliquota media</b> per l'Iva.</li> </ul> <p>L'integrazione degli imponibili è ammessa nel limite di <b>100.000 euro annuo</b>, e comunque non oltre il <b>30%</b> di quanto dichiarato; è comunque ammessa l'integrazione fino a <b>30.000 euro</b> in caso di dichiarazione con imponibile minore a 100.000 euro.</p> <p>È inoltre <b>necessario</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- che il <b>contribuente abbia presentato la dichiarazione fiscale</b> in <b>tutti gli anni</b> di imposta dal 2013 al 2016 (se obbligato);</li> <li>- che il contribuente <b>non abbia avuto formale conoscenza</b> di qualunque <b>attività di accertamento</b> amministrativo o di <b>procedimenti penali</b>.</li> </ul> <p>La <b>dichiarazione speciale integrativa</b> costituisce <b>titolo per la riscossione</b> in caso di <b>mancato versamento degli importi dovuti</b>.</p> <p>La dichiarazione speciale integrativa <b>non</b> può essere presentata per l'emersione di <b>attività detenute all'estero</b>.</p>	<p>Possono essere corrette le <b>dichiarazioni fiscali presentate entro il 31.10.2017</b>.</p> <p>La <b>dichiarazione integrativa speciale</b> può essere presentata fino al <b>31.05.2019</b>.</p> <p>Il <b>pagamento</b> dei maggiori importi deve essere effettuato entro il <b>31.07.2019</b>.</p> <p>È possibile il <b>pagamento rateale in 10 rate semestrali</b>: in tal caso la prima rata deve essere pagata entro il <b>30.09.2019</b>.</p> <p>È esclusa la <b>compensazione</b>.</p>

## FATTURA ELETTRONICA, TERMINI DI EMISSIONE E REGISTRAZIONE DELLE FATTURE

LA SINTESI DELLE NOVITÀ	LE DATE RILEVANTI
<p>Per il <b>primo semestre 2019</b> non sono applicate <b>sanzioni</b> se la fattura elettronica è trasmessa <b>entro il termine per la liquidazione periodica Iva</b>. La sanzione è invece <b>ridotta all'80%</b> e la fattura è emessa entro il termine di effettuazione della <b>liquidazione Iva del periodo successivo</b>.</p> <p><b>Dopo il primo semestre</b>, la fattura deve essere emessa <b>entro 10 giorni</b> dall'effettuazione dell'operazione, e nella fattura deve essere indicata la <b>data di effettuazione dell'operazione</b>.</p> <p>Le fatture emesse devono essere <b>annotare</b> nell'apposito registro <b>entro il giorno 15 del mese successivo</b> a quello di effettuazione dell'operazione, con <b>riferimento al mese di effettuazione dell'operazione stessa</b>.</p> <p><b>Non</b> devono essere più <b>numerate progressivamente</b> le fatture ricevute.</p> <p>Il <b>diritto di detrazione Iva</b> può essere esercitato in relazione a tutti i documenti <b>ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo</b> (fanno tuttavia eccezione i documenti di acquisto relativi ad <b>operazioni effettuate nell'anno precedente</b>).</p>	<p>La data rilevante, in questo caso, è il <b>30.06.2019</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>prima di questa data</b>, infatti, trovano applicazione le particolari disposizioni in materia sanzionatoria</li> <li>- dall'<b>1.07.2019</b>, invece, devono essere applicate le nuove norme riguardanti i <b>termini di emissione delle fatture</b>.</li> </ul>

## TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

LA SINTESI DELLE NOVITÀ	LE DATE RILEVANTI
<p>È prevista l'introduzione dell'<b>obbligo di trasmissione telematica</b> dall'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai <b>corrispettivi giornalieri</b>.</p> <p>La <b>memorizzazione</b> e la <b>trasmissione</b> dei dati <b>sostituiscono gli obblighi di registrazione dei corrispettivi</b>; permane invece l'<b>obbligo di tenuta dei registri Iva</b> per i <b>contribuenti semplificati</b> che optano per il c.d. "<b>metodo del registrato</b>" (<b>articolo 18, comma 5, D.P.R. 600/1973</b>).</p> <p>Negli anni <b>2019 e 2020</b> è prevista la concessione di un <b>contributo pari al 50%</b> della spesa sostenuta, per un massimo di euro 250 in caso di acquisto e di euro 50 in caso di adattamento, per ogni strumento mediante il quale effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati. Il contributo è <b>anticipato dal fornitore</b> sotto forma di <b>sconto sul prezzo</b> praticato ed è <b>rimborso</b> mediante <b>credito d'imposta</b>.</p>	<p>La <b>trasmissione telematica dei corrispettivi</b> è prevista:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>dal 01.07.2019</b> per i soggetti con <b>volume d'affari superiore a 400.000 euro</b>,</li> <li>- <b>dal 01.01.2020</b> per gli <b>altri soggetti</b> (salvo <b>esclusioni</b> da definire con decreto del Mef).</li> </ul>

PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO	
LA SINTESI DELLE NOVITÀ	LE DATE RILEVANTI
<p>Il <b>processo telematico</b> diventa <b>obbligatorio</b> e sono introdotte una serie di novità riguardanti il <b>processo tributario</b>.</p> <p>È inoltre prevista la possibilità di <b>partecipare all'udienza pubblica a distanza</b>, mediante <b>collegamento audiovisivo</b>.</p>	<p>Il <b>processo telematico</b> è <b>obbligatorio</b> nei <b>giudizi instaurati</b>, in primo e in secondo grado, con <b>ricorso notificato a decorrere dal 01.07.2019</b>.</p>

DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI	
LA SINTESI DELLE NOVITÀ	LE DATE RILEVANTI
<p>Le controversie tributarie possono essere definite con il pagamento di un importo pari al <b>valore della controversia</b>, con <b>stralcio</b>, quindi, degli importi dovuti a titolo di <b>interessi</b> ed eventuali <b>sanzioni irrogate con l'atto impugnato</b>.</p> <p>In caso di <b>soccombenza dell'Agenzia delle entrate</b> in primo grado è richiesto il pagamento della <b>metà del valore della controversia</b>; in caso di <b>soccombenza in secondo grado</b>, l'importo è ulteriormente ridotto ed è pari a <b>1/5 del valore della controversia</b>.</p> <p>Se gli importi dovuti superano 1.000 euro è ammesso il pagamento in massimo <b>20 rate trimestrali</b>. È tuttavia <b>esclusa la compensazione</b>.</p>	<p>Possono essere definite con la richiamata procedura le <b>controversie</b> con riferimento alle quali il <b>ricorso</b> sia stato <b>notificato</b> alla controparte <b>entro il 24.10.2018</b>.</p> <p>Ai fini dell'individuazione degli <b>importi dovuti</b> rilevano le <b>sentenze depositate al 24.10.2018</b>.</p> <p>La <b>domanda di definizione</b> deve essere presentata entro il <b>31.05.2019</b>.</p> <p>Il <b>diniego alla definizione</b> deve essere notificato entro il <b>31.07.2020</b>.</p> <p>Per le controversie definibili sono <b>sospesi per nove mesi i termini di impugnazione e di riassunzione</b> che scadono tra il <b>24.10.2018</b> e il <b>31.07.2019</b>.</p>

## **“DECRETO DIGNITÀ” TERMINE DEL PERIODO TRANSITORIO AL 31 OTTOBRE PER I CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO**

Il Decreto Legge n. 87 del 12 luglio 2018, c.d. “Decreto Dignità”, convertito con modifiche in Legge n. 96 del 9 agosto 2018, ha apportato significative novità in materia di contratti a tempo determinato. In sede di conversione il legislatore aveva introdotto un periodo transitorio in cui, fino al 31 ottobre 2018, per le proroghe e i rinnovi dei contratti a tempo determinato stipulati prima dell’entrata in vigore del Decreto (14 luglio 2018) non si sarebbe applicata la nuova disciplina. Dal 1° novembre, terminato detto periodo transitorio, diventano quindi definitivamente applicabili le nuove disposizioni anche a tutte le proroghe e i rinnovi che verranno stipulati da tale data.

Brevemente si ricorda di seguito quanto previsto dalla nuova normativa, rimandando per i dettagli a quanto indicato nelle precedenti edizioni dei notiziari.

### **Durata massima:**

- ▶ 12 mesi in caso di contratto “acausale” ;
- ▶ 24 mesi se sussiste una delle seguenti causali espressamente indicate nel contratto:
  - esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività per esigenze sostitutive di altri lavoratori;
  - esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.

Inoltre, in caso di successione di contratti a termine, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato tra stesso datore di lavoro e stesso lavoratore, non potrà comunque essere superiore a 24 mesi complessivi, pena la trasformazione del contratto in rapporto subordinato a tempo indeterminato. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste nei contratti collettivi e sono escluse le attività stagionali.

### **Proroga**

In materia di proroga del contratto a termine la norma riformata dispone che:

- ➔ il numero massimo di proroghe è 4, e in caso di superamento il rapporto si trasforma in rapporto a tempo indeterminato a far data dalla quinta proroga;
- ➔ il rapporto a termine tra stesso datore di lavoro e stesso lavoratore, per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, può essere prorogato fino al raggiungimento della durata complessiva di 24 mesi.

La proroga del contratto può essere fatta liberamente nei primi 12 mesi e, successivamente, solo in presenza delle suddette esigenze.

### **Rinnovi**

È possibile rinnovare i contratti a termine solo in presenza di esigenze aziendali di seguito indicate:

- ➔ esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività ovvero per esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
- ➔ esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.

Pertanto, a prescindere dalla durata complessiva del rapporto, in occasione di ogni rinnovo il datore di lavoro è sempre tenuto a indicare una motivazione alla stipula del nuovo contratto. I rinnovi, purché ovviamente sussista effettivamente una esigenza che li giustifichi, non sono sottoposti a limiti numerici come invece avviene per le proroghe.

**Susi Silvani**

**[silvani@confartigianato.fo.it](mailto:silvani@confartigianato.fo.it)**

## TASSI DEL MESE DI NOVEMBRE 2018

Condizioni valide per le seguenti banche: **Cassa di Risparmio di Ravenna, Banca Popolare di Ravenna, Cassa di Risparmio di Cesena, Unipol Banca, Cassa di Risparmio di Rimini, Credem**

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,400 = <b>4,078%</b>	Euribor 3m + 5,350 = <b>5,028%</b>	Euribor 3m + 6,750 = <b>6,428%</b>	Euribor 3m + 8,300 = <b>7,978%</b>
Fido sbf	Euribor 3m + 3,000 = <b>2,678%</b>	Euribor 3m + 3,700 = <b>3,378%</b>	Euribor 3m + 4,700 = <b>4,378%</b>	Euribor 3m + 5,400 = <b>5,078%</b>
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = <b>2,678%</b>	Euribor 3m + 3,700 = <b>3,378%</b>	Euribor 3m + 4,700 = <b>4,378%</b>	Euribor 3m + 5,400 = <b>5,078%</b>

### Unicredit

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = <b>3,928%</b>	Euribor 3m + 5,150 = <b>4,828%</b>	Euribor 3m + 6,300 = <b>5,978%</b>	Euribor 3m + 8,300 = <b>7,978%</b>
Fido sbf	Euribor 3m + 2,400 = <b>2,078%</b>	Euribor 3m + 2,900 = <b>2,578%</b>	Euribor 3m + 4,700 = <b>4,378%</b>	Euribor 3m + 5,400 = <b>5,078%</b>
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = <b>2,678%</b>	Euribor 3m + 3,700 = <b>3,378%</b>	Euribor 3m + 4,700 = <b>4,378%</b>	Euribor 3m + 5,400 = <b>5,078%</b>

### Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna – BCC – BPER - Banco Popolare

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = <b>3,928%</b>	Euribor 3m + 5,150 = <b>4,828%</b>	Euribor 3m + 6,750 = <b>6,428%</b>	Euribor 3m + 8,300 = <b>7,978%</b>
Fido sbf	Euribor 3m + 3,000 = <b>2,678%</b>	Euribor 3m + 3,700 = <b>3,378%</b>	Euribor 3m + 4,700 = <b>4,378%</b>	Euribor 3m + 5,400 = <b>5,078%</b>
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = <b>2,678%</b>	Euribor 3m + 3,700 = <b>3,378%</b>	Euribor 3m + 4,700 = <b>4,378%</b>	Euribor 3m + 5,400 = <b>5,078%</b>

### Monte dei Paschi di Siena

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = <b>3,928%</b>	Euribor 3m + 5,150 = <b>4,828%</b>	Euribor 3m + 6,300 = <b>5,978%</b>	Euribor 3m + 7,500 = <b>7,178%</b>
Fido sbf	Euribor 3m + 2,400 = <b>2,078%</b>	Euribor 3m + 2,900 = <b>2,578%</b>	Euribor 3m + 3,800 = <b>3,478%</b>	Euribor 3m + 4,900 = <b>4,578%</b>
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = <b>2,678%</b>	Euribor 3m + 3,700 = <b>3,378%</b>	Euribor 3m + 4,700 = <b>4,378%</b>	Euribor 3m + 5,400 = <b>5,078%</b>

## Bando

### Ecobonus per la sostituzione di veicoli commerciali inquinanti

La Regione Emilia-Romagna, attraverso il Piano di Azione Ambientale, promuove un insieme di azioni volte a sostenere la diffusione di metodologie a minor impatto ambientale nei processi organizzativi e produttivi alle imprese. L'iniziativa si affianca ai provvedimenti per il miglioramento della qualità dell'aria previsti dal PAIR 2020 (Liberiamo l'Aria). Gli investimenti ammessi al contributo riguarderanno la sostituzione di veicoli commerciali diesel con veicoli nuovi con alimentazione:

- ➔ Elettrica
- ➔ Ibrido elettrica/benzina (esclusivamente Full Hybrid o Hybrid Plug In\*) Euro 6
- ➔ Metano (mono o bifuel benzina) Euro 6
- ➔ GPL (mono o bifuel benzina) Euro 6

### Destinatari

Sono ammesse al contributo le spese effettuate a partire dal 15 ottobre 2018 (data di sottoscrizione del contratto di acquisto del nuovo veicolo). Possono accedere al contributo le imprese in possesso dei seguenti requisiti:

- ➔ avere le caratteristiche di micro, piccole o medie imprese ai sensi del Decreto del Ministero delle Attività produttive del 18 aprile 2005;
- ➔ essere proprietarie di un veicolo commerciale di categoria:

- N1 (massa massima non superiore a 3,5 t)
- N2 (massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t)

da destinare alla rottamazione ed appartenente ad una delle seguenti categorie:

- classe pre-euro - diesel;
- classe Euro 1 - diesel;
- classe Euro 2 - diesel;
- classe Euro 3 - diesel;

- classe Euro 4 - diesel;
- avere sede legale o unità locale in un comune della Regione Emilia-Romagna.

Gli investimenti riguarderanno la sostituzione dei veicoli inquinanti con:

- ➔ veicoli nuovi, immatricolati per la prima volta a nome dell'impresa stessa;
- ➔ veicoli acquistati nella forma del leasing con obbligo di riscatto che deve essere indicata già al momento dell'ordine di acquisto da stipulare successivamente al 15 ottobre 2018.

Sono quindi esclusi:

- ➔ i veicoli usati,
- ➔ i veicoli a "chilometri zero"
- ➔ i veicoli acquistati in leasing con l'eccezione di quelli con obbligo di riscatto.

Ciascuna impresa potrà presentare fino ad un massimo di due domande di contributo, una per ogni veicolo rottamato.

**[credito@confartigianato.fo.it](mailto:credito@confartigianato.fo.it)**